

Regolamento per il conferimento di borse di ricerca

Sommario

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Finanziamento

Art. 3- Bando di selezione

Art. 4 - Selezione

Art. 5 - Incompatibilità ed obblighi

Art. 6 - Differimenti e sospensioni

Art. 7 - Congedo

Art. 8 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Art. 9 - Assicurazione

Art. 10 – Decadenza dalla borsa

Art. 11- Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010, l'Università degli Studi dell'Aquila conferisce tramite i Dipartimenti borse di ricerca post laurea.

Art. 2 - Finanziamento

1. Le borse di ricerca devono essere bandite con fondi esterni, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo.

2. I fondi devono derivare da specifiche clausole di convenzioni e/o contratti di ricerca stipulati con soggetti pubblici o privati.

Art. 3- Bando di selezione

1. Le borse vengono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione contenente gli elementi di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il conferimento della borsa di ricerca è deliberato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del responsabile scientifico del progetto formativo di ricerca.

3. La delibera di istituzione e il bando di selezione dovranno indicare:

- a) ambito della ricerca programmata
- b) il titolo di studio richiesto
- c) l'eventuale limite di età
- d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande
- e) le modalità di presentazione della domanda
- f) la durata della borsa di ricerca
- g) l'ammontare della borsa di ricerca
- h) le modalità di erogazione della borsa di ricerca
- i) gli obblighi dei borsisti
- l) i criteri di valutazione dei titoli

4. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca occorre essere in possesso della laurea triennale, oppure della laurea specialistica/magistrale, oppure della laurea magistrale a ciclo unico, oppure della laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii.

5. La borsa può essere conferita per un periodo massimo di 12 mesi. Può essere prorogata con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico, previa verifica della copertura finanziaria, per un arco temporale inferiore o uguale a quello precedente.

6. L'importo della borsa è determinato dal Dipartimento, tenuto conto della complessità del programma di ricerca, entro un valore ricompreso tra un minimo e un massimo ..., stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività attenendosi al programma formativo predisposto dal responsabile scientifico e sotto la sua supervisione. E' altresì tenuto a rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Ateneo. Al termine del periodo di formazione i borsisti presentano al Direttore del Dipartimento una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, accompagnata dal parere del responsabile scientifico.

Art. 4 Selezione

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina una commissione giudicatrice composta da tre membri del Dipartimento scelti tra i professori di ruolo e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.

2. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio.

3. La valutazione verterà sui titoli del candidato. Esaurita la valutazione, la Commissione formula la graduatoria degli idonei.

4. Le borse sono conferite sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici.

5. Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere la lettera di assegnazione della borsa e ciò avrà valore di accettazione degli obblighi.

6. In caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

7. L'attività di ricerca non può avere inizio prima del provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di assegnazione della borsa.

Art. 5 - Incompatibilità ed obblighi

1. Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Il godimento della borsa di ricerca è altresì incompatibile con:

- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato, a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal datore di lavoro.

I restanti casi saranno sottoposti di volta in volta al Consiglio di Dipartimento, su parere del responsabile scientifico e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

3. All'atto dell'accettazione della borsa di ricerca, il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa e sarà il Consiglio di Dipartimento a valutare l'eventuale incompatibilità.

4. I borsisti sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel bando di selezione, pena la decadenza dal godimento della borsa.

Art. 6 - Differimenti e sospensioni

1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti alle vincitrici che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità).

2. Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico nel quale dovrà essere indicato il periodo di astensione obbligatoria.

Art. 7 - Congedo

1. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di ricerca di cui all'art. 1 del presente regolamento è concessa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. Le borse di ricerca comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 9 - Assicurazione

1. L'Università degli Studi dell'Aquila provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista potesse provocare.

Art. 10 – Decadenza dalla borsa

1. La decadenza dalla borsa di ricerca è prevista nei seguenti casi:

- mancata accettazione della borsa entro il termine previsto, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- non ottemperanza agli obblighi da parte del borsista;
- falsa dichiarazione del borsista od omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

2. La decadenza o la sospensione devono essere dichiarate con apposito provvedimento del Direttore di Dipartimento.

Art. 11 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è stata attribuita.

2. I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possono a vario titolo partecipare, sono regolati dalle disposizioni contenute nell'atto negoziale di finanziamento della borsa, in osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ateneo in materia.